



Tribunale di Como
Sezione I Civile- Procedure Concorsuali

126-1/2023 R.G. P.U.

Il Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò,
designato con provvedimento del Presidente del Tribunale del 13.12.2023,
ha emesso il seguente decreto:

DECRETO

Visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da DATO OSCURATO e DATO OSCURATO (VNLBT80C52C933F) rappresentati e difesi dall'avv. Edgardo Diomede D'Ambrosio Borselli;
esaminati gli atti e letta la relazione ex art. 68, co. 2 CCI redatta dell'OCC nella persona del gestore della crisi dott.ssa Claudia Brambilla;

OSSERVA

Sussiste, in primo luogo, la competenza territoriale di questo Tribunale dal momento che i ricorrenti risiedono a Villa Guardia (CO), Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale.

Deve osservarsi, inoltre, che il ricorso congiunto è ammissibile, ai sensi dell'art. 65 e 66 CCII in quanto DATO OSCURATO e DATO OSCURATO risultano coniugati dal 1.05.2012 e coabitano presso la medesima casa familiare. L'indebitamento, inoltre, ha un'origine comune, come rilevato, altresì, dal gestore della crisi e come meglio si dirà *infra*.

La domanda è corredata della documentazione richiesta dall'art. 67, co. 2 CCII.

La documentazione, inoltre, è stata integrata con memoria del 9.01.2023, a seguito del decreto 22.12.2023, con il quale sono stati richiesti chiarimenti ai ricorrenti.

Gli istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che gli attuali debiti sono stati assunti esclusivamente per scopi estranei alle rispettive attività lavorative. Non risulta, inoltre, che siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti alla domanda, né che abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Sussiste lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti.

Invero, DATO OSCURATO e DATO OSCURATO risultano gravati da debiti per complessivi 147.660,65 euro, come indicati nella seguente tabella predisposta dal gestore della crisi:

| Creditore | Predeuzione | Ipotecario | Privilegio generale | Chirografo | Totale |
|-----------|-------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| | € 5.210,69 | | | | € 5.210,69 |
| | € 5.425,06 | | | | € 5.425,06 |
| | | € 115.027,05 | | € 12.572,98 | € 127.600,03 |
| | | | € 6.985,07 | | € 6.985,07 |
| | | | € 1.305,00 | | € 1.305,00 |
| | | | € 1.134,80 | | € 1.134,80 |
| | € 10.635,75 | € 115.027,05 | € 9.424,87 | € 12.572,98 | € 147.660,65 |

A fronte di tale indebitamento complessivo, la sig.ra DATO OSCURATO risulta disoccupata mentre il sig. DATO OSCURATO percepisce una retribuzione netta mensile media pari a circa 2.900,00 euro. Il fabbisogno necessario al mantenimento della famiglia, composta altresì dai figli minorenni _____ e _____ è stato indicato in 1.900,00 euro mensili. Gli istanti, inoltre, risultano proprietari di un appartamento sito in Villa Guardia (CO), adibito ad abitazione familiare. Tale immobile è stato pignorato dal creditore ipotecario nell'ambito della procedura esecutiva pendente dinanzi a questo Tribunale ed iscritta al n. DATO OSCURATO

I ricorrenti, inoltre, risultano proprietari di due autovetture, un'automobile Fiat Qubo del 2011, intestata a DATO OSCURATO, ed un'automobile Peugeot 5008 del 2015 intestata ad DATO OSCURATO.

Le richiamate circostanze attestano come i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento, da intendersi come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore”*, vale a dire l'indisponibilità di flussi di cassa (reddituali o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili/realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (crisi), ovvero l'incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (insolvenza). Invero, nel caso di specie l'incapacità di pagamento dei debiti scaduti si è già manifestata, come attestato dall'attuale pendenza di una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'unico immobile di proprietà dei debitori, adibito ad abitazione familiare.

Non pare sussistere, allo stato, l'ulteriore condizione ostativa di cui all'art. 69 CCII, ossia l'evidenza che il debitore abbia causato il sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Deve ritenersi, infatti, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall'OCC, che al momento dell'assunzione delle obbligazioni inadempite i ricorrenti potessero non avvedersi dell'inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all'ordinaria diligenza richiesta al consumatore. Invero, la causa del sovraindebitamento pare riferibile all'incapacità di far fronte alle rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione familiare. Il predetto mutuo risulta stipulato dai debitori in data 22.03.2007 con Micos Banca s.p.a., successivamente divenuta Chebanca! S.p.a. Occorre precisare che il credito vantato dall'istituto di credito (pari a

127.600,00 euro) costituisce la voce di gran lunga più rilevante rispetto al complessivo indebitamento dei ricorrenti (pari a 147.660,65 euro).

Come rilevato dal gestore, appare che i debitori abbiano agito con l'ordinaria diligenza richiesta al momento dell'assunzione dell'obbligazione, giacché potevano contare su un reddito complessivo medio pari a 2.800,00 euro, risultando, peraltro, il nucleo familiare costituito all'epoca da solo due persone. Successivamente, risulta che la sig.ra DATO OSCURATO abbia cessato la propria attività lavorativa (peraltro fonte di redditi modesti) a partire dalla nascita del primo figlio, DATO OSCURATO nato il 1.06.2010. DATO OSCURATO, invece, ha regolarmente lavorato fino al 2017, anno in cui ha perso la propria occupazione lavorativa. Il gestore della crisi, nondimeno, ha dato atto che negli anni dal 2017 al 2019 DATO OSCURATO ha tentato, senza successo, di esercitare attività lavorativa quale agente di commercio. Non risultano, tuttavia, debiti residui relativi a tale attività ed alla impresa individuale che risulta cancellata dal registro delle imprese.

Il gestore, inoltre, ha evidenziato alcune movimentazioni su un conto corrente intestato al debitore, presumibilmente riconducibili al gioco d'azzardo, in relazione al periodo compreso tra il 2018 ed il 2022. L'esperto ha prodotto, in allegato, alla propria relazione integrativa un'analisi completa delle movimentazioni afferenti al suddetto conto, dalle quali, nel periodo di riferimento (1.09.2018 al 7.12.2022), è possibile evidenziare una differenza negativa di euro 31.214,00. Appare, pertanto, che il ricorso al gioco d'azzardo da parte del debitore consegua alla perdita del posto di lavoro e, quindi, che tali circostanze siano successive all'emergere della causa propria del sovraindebitamento. DATO OSCURATO, inoltre, ha allegato due certificati medici rilasciati dal DATO OSCURATO, psichiatra presso la ASST Lariana, che attestano come lo stesso abbia sofferto di ludopatia dal luglio 2019 al novembre 2022, quale patologia conseguente ad una *“serie di problematiche verificatosi in ambito lavorativo che avevano determinato nel paziente uno stato di “burn out”*. (cfr. certificato medico allegato alla nota di deposito del 9.01.2024). Non pare, pertanto, allo stato, e salva successiva migliore valutazione, che tali circostanze possano costituire condizione ostativa all'ammissibilità della proposta, giacché la ludopatia di cui ha sofferto DATO OSCURATO non appare integrare un comportamento connotato da colpa grave collegato sul piano eziologico alla genesi dell'indebitamento della propria famiglia.

Quanto al contenuto, la proposta, come da ultimo integrata dal debitore con memoria depositata in data 9.01.2024, a seguito della richiesta di integrazione disposta con decreto del 22.12.2023, prevede

il pagamento dei creditori nella seguente misura:

| | rededuzione | Ipotecario | Privilegio generale (creditori istituzionali) | Privilegio generale (professionisti) | Chirografo | Totale |
|--|--------------------|---------------------|--|---|--------------------|---------------------|
| | 5.210,69 € | | | | | € 5.210,69 |
| | 5.425,06 € | | | | | € 5.425,06 |
| | | 115.027,05 € | | | 12.572,98 € | € 127.600,03 |
| | | | | 6.985,07 € | | € 6.985,07 |
| | | | 1.305,00 € | | | € 1.305,00 |
| | | | 1.134,80 € | | | € 1.134,80 |
| | 10.635,75 € | 115.027,05 € | 2.439,80 € | 6.985,07 € | 12.572,98 € | € 147.660,65 |
| | 100,00% | 70,02% | 100,00% | 34,05% | 10,00% | 65,87% |
| | 0.635,75 € | 80.546,00 € | 2.439,80 € | 2.378,45 € | 1.257,29 € | 97.257,29 € |

Al fine del soddisfacimento dei creditori nella misura indicata, il piano proposto prevede il pagamento della somma complessiva di euro 97.257,29, mediante versamenti rateali mensili per una durata complessiva di 8 anni (ossia pari a 96 rate da euro 1.000,00 ed una rata finale da Euro 1.257,29, per una durata complessiva di 8 anni).

La somma messa a disposizione dei creditori deriva dallo stipendio mensile percepito dalla ricorrente DATO OSCURATO.

Quanto alla durata, deve ritenersi astrattamente omologabile un piano che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta (in questi termini *Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27544 del 28/10/2019*, con riferimento alla disciplina previgente).

Ai sensi dell'art. 67, co. 4 CCII, inoltre, è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

Nel caso di specie, invero, il pagamento offerto al creditore ipotecario CheBanca! s.p.a. ammonta ad 80.456,00 euro, ossia un importo superiore rispetto all'offerta minima pari a 76.500,00 euro prevista per il prossimo esperimento di vendita fissato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 280/2019 R.G.E (prezzo base pari a 102.000,00). Al creditore Chebanca! s.p.a., inoltre, viene offerto il pagamento del credito chirografario per interessi nella misura del 10% (per complessivi 1.257,29 euro).

Occorre evidenziare, infine, che la valutazione circa la convenienza della proposta è riservata, in primo luogo, ai creditori. Solo in caso di contestazioni circa la convenienza della proposta, infatti, il Giudice è chiamato a valutare se il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 71, co. 9 CCII).

Gli istanti, inoltre, hanno domandato di disporre ai sensi dell'art. 70, co. 4 CCI la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 280/2019 R.G.E., nonché più in generale di inibire le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori. L'istanza appare accoglibile, atteso che l'eventuale vendita dell'immobile in sede esecutiva pregiudicherebbe irrimediabilmente l'attuazione del piano e della proposta.

P.Q.M

- Fissa per l'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori DATO OSCURATO e DATO OSCURATO l'udienza del 15 aprile 2024 ore 9.30;

- Dispone che la proposta ed il piano, con ogni successiva modifica ed integrazione ad oggi intervenuta, ed il presente decreto siano immediatamente pubblicati a cura del gestore della crisi nell'apposita area del sito internet istituzionale del Tribunale di Como, epurati dai dati personali identificativi del debitore o del nucleo familiare e da dati sensibili relativi a condizioni sanitarie o sociali del debitore e del nucleo familiare, e siano comunicati entro trenta giorni a tutti i creditori, con avviso che gli stessi dovranno comunicare al gestore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza dovendo le successive comunicazioni effettuarsi in cancelleria;

- Onera il gestore della crisi, in caso di comunicazioni telematiche, di allegare agli atti gli originali delle ricevute di consegna nei formati consentiti

-Assegna ai creditori termine di venti giorni successivi alla comunicazione per presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec indicato nella comunicazione del gestore della crisi;

- Assegna al gestore della crisi successivo termine di quindici giorni, sentito il debitore, per riferire al giudice e proporre eventuali modifiche del piano che ritenga necessarie, specificando se esse siano condivise dal ricorrente;

- Concede, fino al termine del procedimento, le seguenti misure protettive e di conservazione dell'integrità del patrimonio:

a) sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 280/2019 R.G.E. pendente dinanzi a questo Tribunale;

a) divieto ai creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito della domanda di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, nonché di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del consumatore. Dispone che l'istante notifichi il presente decreto ai creditori interessati dalle misure protettive e di conservazione dell'integrità del patrimonio.

Si comunichi.

Como, 19.01.2024

Il Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò